

LXXXVII.

1ª TORNATA DI MARTEDÌ 26 MARZO 1901

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE PALBERTI.

INDICE.

Disegno di legge (Approvazione):	
Ferrovie Sarde	Pag. 2875
Osservazioni e proposte:	
Lavori parlamentari:	
LAZZARO	2875
SOCCHI	2875
Proposte di legge (Discussione)	2859
Malaria:	
BACCELLI G.	2862-70
BERTOLINI	2871
CELLI (<i>relatore</i>)	2869
DI RUDINI A.	2865
DI SCALEA	2867
GIOLITTI (<i>ministro</i>)	2869
LAMPIASI	2859
MEARDI	2868
TORLONIA	2868
VALERI	2861
Sieri	2871
BACCELLI G.	2871-73
CASCIANI (<i>relatore</i>)	2873
GIOLITTI (<i>ministro</i>)	2871-73-74
TIZZONI	2872
Comune di Crocefieschi (<i>Approvazione</i>)	2875

La seduta incomincia alle 10.5.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per diminuire le cause della malaria.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: disposizioni per diminuire le cause della malaria.

Si dà lettura del disegno di legge della Commissione.

Lucifero, segretario, dà lettura del disegno di legge (Vedi *Stampato* n. 232-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Primo iscritto è l'onorevole Perla.

L'onorevole Perla ha facoltà di parlare.

Perla. Non essendo iscritto alcuno contro il disegno di legge, crederei di far cosa inopportuna, se parlassi per giustificare il principio che informa il disegno di legge stesso. Mi limiterò, nel caso, a parlare sopra un emendamento che ho avuto l'onore di mandare al signor presidente.

Presidente. L'onorevole Perla riservandosi di parlare in seguito, do facoltà di parlare all'onorevole Baccelli Guido.

(*Il deputato Baccelli Guido non è presente.*)

Perde la sua volta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lampiasi.

Lampiasi. Di questa legge che si presenta modestamente, nelle ore mattutine, la Camera deve valutare l'importanza; importanza non solo per i vantaggi immediati che se ne avranno a beneficio degli operai delle campagne, ma anche per i principii ai quali è informata, e che io voglio qui brevemente ricordare.

Questa legge sancisce un principio, che è quello di estendere la legge per gli infortunati anche ai lavoratori delle campagne, che furono altra volta ingiustamente dimenticati; ed un altro principio non meno importante,

he la cura per gli ammalati poveri è, non solo obbligatoria, ma anche privilegiata. Obbligatoria da parte della collettività, come da parte di coloro che hanno speciali interessi.

Non dico altro, la Camera l'accoglierà sicuramente, e sento il dovere di dire una parola di elogio ai proponenti. L'accoglierà perchè, a parte che essa contiene questi principi a cui ho accennato, la Camera farà opera saviamente democratica. L'accoglierà, e la voterà lieta, perchè queste proposte che ci vengono fatte oggi, sono la conseguenza pratica di una importante scoperta che appartiene all'Italia, e che è gloria italiana.

Non bisogna qui dimenticare come dai *plasmidi* del Celli alle *anofele* del Grassi, si sia formata una grande scoperta scientifica non solo, ma si sia compiuto un gran fatto nel campo biologico, ed in quello dell'igiene pratica; scoperta che è stata riconosciuta anche dagli stranieri, che eleva sempre più l'Italia nel novero delle nazioni civili per le sue importanti e numerose scoperte scientifiche; dico riconosciuta, perchè anche il Kock, che tutti conosciamo, è venuto qui a constatare come, dopo di aver lui scoperto la natura della tubercolosi, qui in Italia si fosse scoperta la natura della malaria.

Per questo, non dubito che la Camera accoglierà la legge, e, perchè essa possa avere un'applicazione larga e completa, mi riservo di fare qualche osservazione nella discussione degli articoli.

Presidente. Onorevole relatore, intende di parlare?

Celli, relatore. Non ve ne è bisogno.

Presidente. Nessun altro oratore essendo iscritto per parlare nella discussione generale, passiamo alla discussione degli articoli.

Se non vi sono opposizioni, discuteremo sul testo della Commissione.

Art. 1.

Il ministro dell'interno, uditi i Consigli sanitari provinciali e il Consiglio superiore di sanità, con Decreti Reali determinerà le zone di malaria esistenti nel Regno, e successivamente le eventuali variazioni di esse.

(È approvato).

Art. 2.

Nelle zone di cui all'articolo 1 della presente legge, agli operai, impiegati in modo

permanente od avventizio in qualsiasi lavoro con remunerazione fissa o a cottimo, quando siano colpiti da febbri palustri, e dove le Congregazioni di carità non vi provvedano, le Amministrazioni municipali forniranno gratuitamente il chinino per tutta la durata della cura, secondo le prescrizioni del medico comunale.

La spesa anticipata da ciascun Comune, ed accertata nei modi prescritti dal regolamento, verrà alla fine di ogni anno ripartita fra i proprietari delle terre comprese nelle rispettive zone malariche del Comune, in ragione dell'estensione di ciascuna proprietà.

Il riparto verrà pubblicato il 30 novembre nell'Albo comunale, e, trascorsi 15 giorni senza reclamo alla Giunta provinciale amministrativa, diventerà esecutorio coi privilegi fiscali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lampiasi.

Lampiasi. A quest'articolo ho proposto un emendamento, che leggerò alla Camera. Comprendo che non mi trovo in regola col regolamento, perchè avrei dovuto presentare questo emendamento 24 ore prima della discussione, ma spero che la Camera vorrà scusarmene e accoglierlo, se considera che la legge è stata d'improvviso iscritta nell'ordine del giorno.

Valeri. Domando di parlare.

Presidente. Onorevole Lampiasi parli più forte, perchè gli stenografi non possono raccogliere le sue parole.

Lampiasi. Con l'articolo secondo si provvede, io credo, alla cura dei malati di febbri intermittenti, ma non si provvede, o almeno non si provvede bene, alla cura dei malati di febbri gravi, dei malati di perniciose, che sono le più temibili poichè ucidono in due o tre giorni. È mestieri ricordare in quali luoghi e a quali distanze dall'abitato lavorino i nostri contadini.

Nelle regioni, dove esistono i latifondi, qui nell'Agro Romano, in Sicilia e in Sardegna, i contadini si trovano qualche volta a distanze di 4, di 5, di 8, di 10 e persino di 20 chilometri dall'abitato. In questi casi uno, colpito da perniciose, che cosa può fare? Non si può muovere, non può recarsi all'abitato con le proprie gambe, perchè è nella impossibilità di camminare; il direttore della

azienda, il fattore non ha il tempo di chiamare il medico condotto perchè accorra alla cura dell'infermo e prescrivergli il chinino; passeranno quindi parecchi giorni e in questo mentre l'ammalato muore sicuramente.

Per questa parte adunque consentirà la Commissione, e per essa il relatore, che io dica che non si provvede abbastanza bene alla cura delle forme gravi di quei poveri malati che si trovano di parecchi chilometri distanti dall'abitato. Basta leggere l'articolo.

Baccelli Guido. Domando di parlare.

Lampiasi. « Nelle zone di cui all'articolo 1 della presente legge, agli operai, impiegati in modo permanente od avventizio in qualsiasi lavoro con remunerazione fissa o a cottimo, quando siano colpiti da febbri palustri, e dove le Congregazioni di carità non vi provvedano, le Amministrazioni municipali forniranno gratuitamente il chinino per tutta la durata della cura, secondo le prescrizioni del medico comunale. »

Dunque debbono essere colpiti da febbri intermittenti e allora andranno all'abitato: si inviterà il medico che provvederà per la cura. Ma, ripeto, questo si riferisce alle febbri di poca entità; quando però si tratti di una perniciosa (ed io me ne appello qui a tutti gli eccellenti clinici che ci sono) la cura diventa impossibile, inefficace se non è fatta subito, e la febbre ucciderà sicuramente il povero lavoratore. Così essendo, io credo sarebbe utile aggiungere a quest'articolo un comma che potrebbe essere così concepito: « Nei luoghi lontani dall'abitato ed ove non possa essere pronto l'intervento del medico, gli esercenti l'industria agraria sono obbligati a provvedere di chinino i loro operai. »

Questo è ciò che già si fa in molte plaghe malariche: in Sicilia molti proprietari forniscono di chinino i propri contadini i quali se ne servono al momento più opportuno. Mi si obietterà che costoro prendono il chinino senza l'autorizzazione del medico; ma io rispondo che col chinino non si uccide nessuno, nè esso fa male se anche preso inopportuno, mentre se preso a tempo può guarire anche una febbre assai grave. Del resto è questa una pratica utilissima e riconosciuta. Cosicchè io, fondandomi anche sull'esperienza che ho di questi fatti, spero che la Camera vorrà accettare il mio emendamento come comma aggiunto all'articolo 2. Non ho altro a dire.

Presidente. Onorevole Lampiasi, il suo emendamento non lo potrei mettere ai voti perchè non è firmato da dieci deputati, a meno che...

Lampiasi. Onorevole presidente, la legge fu posta nell'ordine del giorno ieri sera in fin di seduta...

Presidente. Veramente è iscritta nell'ordine del giorno fin da sabato; del rimanente vedremo poi: intanto ha facoltà di parlare l'onorevole Valeri.

Valeri. A questo articolo mi permetto di proporre una piccola ma importante aggiunta in relazione ad un concetto che già più volte ebbi ad esprimere discutendosi il bilancio dei lavori pubblici.

Nei lavori delle strade ordinarie, e più specialmente in quelli ferroviari per formare gli argini stradali, si usa scavare fosse, talora estese e profonde, che si chiamano cave di prestito, fosse, che per lo più, finito il lavoro stradale, vengono lasciate in abbandono, preda cioè alle acque piovane, che vi ristagnano, formando acquitrini o centri fissi di malaria.

Più volte ho insistito presso il Ministero dei lavori pubblici perchè nei capitolati d'appalto fosse stabilito l'obbligo assoluto di porre queste cave di prestito, al termine dei lavori, in condizioni da permettere il libero defluire delle acque; ma sinora nulla ho potuto ottenere.

Ed ero stato indotto a tale raccomandazione, dal fatto che le cave di prestito di cui parlo, in moltissimi luoghi, ove si fecero lavori stradali e ferroviari ch'erano dapprima saluberrimi, portarono la febbre malarica.

Discutendosi il bilancio dei lavori pubblici citai ad esempio quello che si ebbe a verificare in un luogo che io percorro spesso e in ferrovia e in carrozza ed anche a piedi e perciò conosco assai bene: si tratta di una plaga di parecchi chilometri, quella che corre tra Potenza-Picena, Porto Recanati e Varano. Ivi corre quasi lungo il mare la ferrovia in piccole argine di circa un metro, e alla distanza di 10 o 12 metri parallelamente corre la strada provinciale. In questo spazio fra le due strade che cosa fecero coloro che costruirono la ferrovia? Vi scavarono comodamente la terra sino ad una profondità di 60 o 70 centimetri, ed anche di un metro, per ritrarne il materiale per l'argine che venne così ad essere costruito molto economicamente.

In questo tratto scavato appunto l'acqua

ristagna, dal tempo che il lavoro fu finito, cioè da qualche decennio, ed ha portato e mantiene la febbre palustre, mentre vecchi medici del luogo attestano, ed io confermo, che ivi mai si era avuto un sol caso di febbre malarica.

Le scoperte della scienza moderna assicurano in modo matematico ormai che uno dei veicoli per cui si trasmette questo grave male è la zanzara che negli acquitrini vive e, pungendo i nostri poveri lavoratori dei campi, trasmette loro la malaria ch'essi portano poi nei loro paesi.

Ecco come la febbre palustre, che noi non conoscevamo, dopo la costruzione della ferrovia, l'abbiamo, e parecchia, lungo tutto il litorale Adriatico già saluberrimo.

Ho parlato di un luogo che conosco, ma è evidente che in tutta Italia avviene lo stesso. E giacchè stiamo studiando il modo di diminuire le cause della malaria, vediamo di adottare provvedimenti che valgano a togliere anche questa causa già esistente ed impedire che altre aumentino.

A questo articolo perciò io propongo la seguente aggiunta:

« Nei luoghi ove sono antiche cave di prestito abbandonate, che servirono a trarre la terra necessaria per costruzioni stradali, e che non lasciano libero il defluire alle acque, è fatto obbligo ai Comuni, alle Provincie, allo Stato di provvedere al pronto scolo delle medesime.

« È altresì obbligo dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, che commettono lavori stradali che richiedono movimenti di terra da trarsi da cave di prestito, d'imporre per capitolato che le cave stesse di prestito che si dovessero attivare siano lasciate sistemate in modo da lasciare libero il naturale scolo delle acque piovane. »

Io credo che la Commissione non avrà difficoltà di accettare questa mia proposta, o almeno un'altra formula che raggiunga lo stesso scopo.

È una disposizione razionale, semplice e pratica che ottiene che le antiche cave di prestito abbiano il loro scolo e cessino di essere centri malarici, e che nell'avvenire anche le nuove che dovessero aprirsi abbiano il loro scolo naturale per evitare che alla loro volta impantanino per modo da produrre quei nuovi centri d'infezione che con questa legge cerchiamo combattere.

Rampoldi. Piuttosto che un'aggiunta proponga un ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccelli Guido.

Baccelli Guido. (*Segni di attenzione*). A me duole di essere giunto un po' in ritardo, sebbene il ritardo di dieci minuti mi pareva potesse essere un indugio tollerato, perchè io potessi esprimere, come è debito mio, innanzi alla Camera le ragioni per le quali a me sembra che un disegno di legge di cotesta natura debba essere meditato.

Innanzitutto dichiaro non esservi lode che basti per gli iniziatori di una campagna di Stato contro la malaria; ma lo Stato è un ente che si muove a passo misurato e lento, non ha il volo dell'aquila nè può seguire neoteoricismi esclusivi quando non abbiano il conforto di tutte le prove.

Ora questioni siffatte dal Ministero dell'interno vanno anche sottoposte all'esame del Consiglio superiore di sanità, ed io, che mi onoro di presiederlo, ho cercato co' miei colleghi di colmare alcune lacune che nel presente disegno di legge erano manifeste.

Però ho letto non senza qualche sorpresa nella relazione parlamentare che delle osservazioni fatte dal Consiglio superiore di sanità non si è tenuto alcun conto.

E qui mi volgerò al ministro dell'interno, il quale per legge ha vicino a sé il predetto Consiglio che, tolta la mia persona, è composto certo di uomini eminenti, per chiederli che dei responsi consiliari intesi a correggere i difetti che in cotesta legge si trovano, egli, il ministro stesso, assuma la tutela e ne sostenga il valore nella discussione. Ed in verità una legge di Stato, che esca dall'Italia contro il fomite malarico, non ha soltanto interesse paesano, ma anche un alto e grande interesse internazionale. E tanti uomini nostri, che si sono certamente coperti di gloria nello studio di coteste dottrine, hanno diritto di richiedere che dall'areopago politico non esca una legge monca e non conforme ai veri interessi del popolo ed ai sani dettati della scienza e dell'esperienza.

E comincio da una semplice osservazione. Quando si parla, nell'articolo primo, di *determinare* le zone di malaria, trovo impropria codesta parola, perchè le zone di malaria non si determinano, ma si designano. Infatti nessuno al mondo potrà mettere mai un confine esatto per istabilire fino a qual palmo

di terra l'influenza malarica giunga; e come non vada un palmo al di là. Dunque le zone si designano e non si determinano. E questo per me non è un errore di parola, ma di concetto.

Poi il relatore si è formulata la domanda: come si farà a determinare una zona malarica?

Ed ha risposto a sè stesso così: con la presenza dell'uomo malarico che ha contratto l'infezione sul luogo e con la presenza degli insetti capaci di trasmettere la infezione stessa. Ve ne contentate o signori?

La questione della malaria oggi da un neoteoricismo eccessivo è portata semplicemente a questo punto: la zanzara e l'uomo.

La malaria per sè non esiste più; anzi vi dicono che non è mai esistita; s'infetterebbero a vicenda la zanzara e l'uomo. Però l'uomo prenderebbe la infezione dalla zanzara, e questa a sua volta la prenderebbe dall'uomo nè si sa chi sia il primo che la prende e da chi. Questa è un'affermazione che non onora davvero la logica scientifica; mentre poi essi stessi sono condannati a dire, non volendo, il vero. Infatti non tutte le zanzare sono incriminabili, ma sono incriminabili soltanto le zanzare del padule. Dunque il palude vi entra per qualche cosa.

Se così è, nel calcolo del legislatore debbono entrare tre elementi: la terra palustre, la zanzara e l'uomo. Come fate ad eliminare la terra?

E qui si elimina del tutto. Leggete la relazione: della terra non si parla mai; e la questione si riduce alla zanzara e all'uomo. Chi scioglie l'indovinello è bravo!

Mi direte: voi non credete alla zanzara? Altro che ci credo! La zanzara è incriminata da molto tempo a questa parte; nel secolo passato da Lancisi, nel secolo presente da Viale stesso, di cui mi onoro di essere stato allievo.

Culicum multitudo era un elemento assegnato a pericolo dei poveri agricoltori, che lavoravano nella nostra terra infida.

Dunque la presunzione non è nuova. Lo stesso Laveran, il fortunato scopritore della *emameba* malarica, è stato tra i primi a segnalare la zanzara.

Della zanzara oggi giorno non si parla più come cosa nuova, o esclusivamente italiana. No; cominciano gli studi dall'America e scendono giù da tutte le parti. Ma forse che i nostri non hanno un valore? Si che

l'hanno, e l'hanno importantissimo! E questo duole a me: che sciupino il vero studio e la vera opera meritoria, che ad essi spetta, con un eccesso di pretesa.

Ora il valore che essi hanno è questo: l'aver determinato la specie delle zanzare offensive e come dalla zanzara, determinata nella sua specie, si possa trasmettere la malaria. Nessuno potrà diminuire, in qualsiasi modo, il valore e l'onore di questa scoperta. Ma attenti a' ma' passi! Nessuno può dare a credere ai clinici ed a tutti gli uomini ragionanti che le febbri intermittenti oggi si contraggano esclusivamente per la puntura dell'anofele.

Eppure taluni neoteorici fanno questo mirabile ragionamento: l'anofele trasmette la malaria (attenti alla conseguenza); dunque la malaria non si prende che per la puntura dell'anofele.

Siffatta maniera di raziocinio non può essere ammessa dall'Assemblea legislativa, la quale naturalmente, nel fare le leggi, non può abbandonare i canoni della logica; ma deve coi canoni della logica, trovare il fondamento del vero.

Dunque non può stare. E tanto è vero che non può stare, che l'esclusione di ogni altra ragione, in una formula inesatta, ci porterebbe a questo vantaggio: di progredire ventidue secoli indietro; perchè, trecento anni prima di Cristo, Ippocrate aveva detto che è forza distruggere le paludi, o farsi dalle paludi distruggere; ed aveva soggiunto: *stagnantes aquas perniciosas esse*.

E qui spunta pei neoteorici un giocondo sorite:

La febbre genera l'anofele,
L'anofele genera la febbre,
Dunque la palude genera la febbre.

Ora, siccome abbiamo detto che tre elementi sono necessari: la terra, l'uomo e la zanzara, non può essere dal legislatore italiano dimenticata la terra e l'acqua. E tanto è vero che non può essere dimenticata la terra e l'acqua, che gli stessi assertori della zanzara come unico veicolo di febbre intermittente designano la zanzara di palude.

Dunque dinanzi a noi ci sono tre elementi di calcoli: uno fisso, la palude, e due mobili, l'uomo e la zanzara.

Ma se la zanzara infetta l'uomo e l'uomo infetta la zanzara, chi infetterà tutti e due?

Una voce. L'uovo e la gallina.

Baccelli Guido. Non è tempo di scherzi. Tanto è vero che la palude è un termine assolutamente necessario! Io non parlo per orgoglio, parlo per dovere. E parlo qui ad una Assemblea alla quale m'inchino, ma innanzi la quale debbo per coscienza dire quanto so intorno ad un argomento scientifico che forma la base di una legge sua.

Ora così stando le cose è certo che i fondamenti della legge debbono essere modificati in ordine alla genesi malarica.

Tra le cose che il Consiglio di sanità aveva suggerito, vi era precisamente quella ricordata dall'egregio collega il deputato Valeri; precisamente quella. Ma siccome della terra pare a taluno possa farsi a meno, circoscrivendo tutta l'azione della legge tra l'uomo e la zanzara, la zanzara e l'uomo, giulebbandosi con questo circolo vizioso una dottrina esclusiva che, come tale, non sarà mai vera, si dimenticano tutte le cautele e tutti i precetti che sono stati dati per migliorare le condizioni locali.

E noi abbiamo affermato che la malaria è autoctona; la malaria si calpesta coi piedi, la malaria non si diffonde a notevole distanza, la malaria non si eleva a notevole altezza essendo tutto questo il portato della esperienza di secoli. Chi distrugge, o signori, queste fonti di verità? Ma forse che quando voi, anche non medici, con gli occhi vostri vedete i fatti stessi e potete attestarli, non avrà la fede vostra almeno il valore di una testimonianza che deve essere anch'essa ascoltata in una questione siffatta?

Ma io potrei citarvi a migliaia esempi nei quali di zanzare non ci era nemmeno l'effigie, e la febbre intermittente è stata presa. È accaduto anzi dentro casa mia a mio figlio, ora sotto-segretario di Stato per l'agricoltura. Si faceva uno scavo nella via del Monte della Farina. Egli aveva le sue finestre che davano sulla strada. Al Monte della Farina non c'è stata mai l'idea di una zanzara; ma forse per una di queste finestre tenuta un po' troppo aperta durante le ore serali, mio figlio ha contratto le febbri intermittenti e ci è voluto di molto per liberarlo.

Andategli un po' a domandare, o signori, (se lo credete capace di dire la verità, e giudicare un fatto che non si può negare) andategli a domandare se sia stato punto dalle zanzare. E poi: chi di noi non conosce taluno

di questi avvenimenti? Chi non sa che le febbri malariche sono scomparse tante volte solo per mutare di acqua potabile? Oggi si nega anche questo; ma se negare è facile, non è così facile fornire la prova della negativa.

Che vi possano essere febbri contratte da acque putride, da acque malsane, c'è un esempio che nessuno può mettere in dubbio; esempio che si fonda sopra un ordine dato dal Governo francese per verificare i fatti che erano narrati nell'opera dell'illustre Boudin. E i fatti sono questi.

Nel mese di luglio 1834, il naviglio sardo denominato *Argo*, partito da Ippona, ed avente a bordo 120 soldati di eccellente salute, dopo alcuni giorni di viaggio, arrivò a Marsiglia, ma fu inviato immediatamente al lazzeretto, perchè 13 di questi soldati erano morti durante la traversata e 90 dovettero entrare nell'ospedale di quella città. Tanto gli estinti quanto i viventi risultò che erano stati colpiti da febbri gravissime di malaria per tipo e per forma diverse. Tra queste vi erano la pernicioso colerica, la pernicioso epilettica, la tetanica, la comatosa ed altre specie di pernicioso che per incanto guarivano con l'amministrazione dei sali di chinino.

Mentre questo accadeva tra i soldati, tutto il personale addetto al naviglio godeva eccellente salute. Quale la differenza (ecco la inchiesta francese) quale la differenza tra i soldati e gli uomini addetti al naviglio? Fatta una inchiesta accuratissima, per opera del Governo, evidente apparve agli occhi di tutti che gli uomini addetti alla nave avevano conservata intera la loro salute per avere attinto l'acqua potabile a purissima fonte, acqua che custodivano gelosamente. Invece i poveri soldati che avevano attinta acqua a fonte impura avevano essi soli dato l'esempio di tanta perniciosità, di tante morti e di tante malattie.

Ora, o signori, come potreste negare fede anche a questo? Quindi provatemi che le zanzare veleggiassero in alto mare, e provatemi poi che avessero punto soltanto i soldati e risparmiato tutto il personale del naviglio.

Ma è forza tornare alla logica, o colleghi legislatori, e negli elementi della legge che andiamo a fare non dimentichiamo la terra in condizione palustre, nè l'acqua quando è emendabile come nel caso detto dall'onorevole

Valeri: caso anche additato dal Consiglio superiore di sanità.

Ma c'è di più: perchè ci sono certe condizioni mutabilissime sopra una data zona di terreno: sono specchi superficiali di acqua, sono piccole valli che con un poco di pianeggiamento e di disciplina delle acque potrebbero portare una immensa utilità a coloro che vi lavorano sopra.

Io che ho detto sempre, *ab antiquo*, che in Italia ci sono ministri, ma non ci sono Ministeri e che il paradosso è spiegabile, adesso avrei voluto, se non fosse infermo quel nobile uomo che è al Ministero di agricoltura e commercio, avrei voluto che dal Ministero di agricoltura fosse spedita al Ministero dell'interno la statistica delle bonifiche che quel Ministero ha fatte senza caccia speciale alla zanzara, solo avviando meglio le acque, solo provvedendo meglio alle abitazioni, solo confortando i contadini con un cibo più proprio; ed allora il ministro dell'interno avrebbe veduto che, anche senza prender di mira le zanzare, anche lì la febbre aveva diminuito del 60 per cento *col solo esempio che io vi ho portato*. È un altro ministro italiano che ha fatto questo conto; è un'altra statistica. E ho piacere di vedere qui uno dei rappresentanti degnissimi di quel Ministero che può confermare le parole che io dico.

Dunque se ciò è vero, è forza introdurre in questa legge il triplo elemento; cioè a dire: la terra, la zanzara e l'uomo, ed a questi provvedere per quanto è possibile; perchè i così detti acquitrini e gli specchi d'acqua possono essere emendati senza grandi spese.

Io non parlo dei grandi, immensi lavori di bonifica (per questi so che ci vogliono dei milioni) ma parlo dei piccoli lavori di pianeggiamento in determinate terre. Io mi ricordo quello che l'esperienza clinica ha sancito; cioè che la malaria è autoctona, che si calpesta coi piedi, che non si eleva grandemente, che grandemente non si diffonde, e che quindi ci sono anche opere di bonificazione da fare sul luogo e sul posto che costano poco e che dovrebbero essere contemplate nella legge. Dunque, o signori, voi comprenderete che me non muove che il culto della giustizia e della verità in siffatta questione.

E lodati gli iniziatori della legge, lodo per la parte che lo concerne anche lo scopritore della specie di zanzare che può essere più delle altre di nocimento: non lodo la relazione

perchè non tiene alcun conto di tutto ciò che ha suggerito il Consiglio superiore di sanità. Questa trascuranza mi pare non possa permettersi dal Ministero dell'interno, a meno che non dichiarino che il Consiglio superiore di sanità è un consesso inutile.

Se ciò fosse allora, in presenza del Parlamento dovrei dichiarare che fino da questo punto non sono più il presidente di quel Consiglio, ma se la dottrina, l'esperienza, la filantropia, il desiderio del bene deve essere tutto in quest'opera filantropica e santa, allora non dobbiamo per un neoteoricismo qualunque sacrificare tutto ciò che l'esperienza dei secoli e quella di ogni giorno sotto gli occhi nostri c'insegna.

Dunque dobbiamo tener conto nella legge dell'elemento dimenticato e di ciò che possa e debba farsi su questo per difendere i nostri operai, pur confortati dal chinino ed anche dalla difesa contro una pericolosa specie di zanzare. Ecco ciò che io domando; nè mi pare eccessiva la richiesta, tanto più che in argomento di questo genere (e questo possiamo ben dirlo) l'Italia è stata molte volte maestra; ed essa oggi è guardata da tutto il mondo civile come quella che disgraziatamente ha il triste privilegio della malaria, più di qualsiasi altra nazione.

Se dunque una legge deve uscire da noi, essa deve essere meno incompleta che sia possibile; e riuscirebbe certo non completa qualunque volta si tenesse conto soltanto delle zanzare e dell'uomo, e nessun conto della terra d'onde scaturisce il mal germe.

Io potrei assai dilungarmi e dar prove all'infinito, ma questo non è il momento: parlo al Corpo legislativo e dico: se fate una legge, fatela che onori voi e procacci il vero bene dei nostri poveri agricoltori che tutti in quest'Aula siamo del pari. Ma nel fare questa legge guardiamoci dalla irrazionale pretesa che faccia dimenticare uno degli elementi necessari per la soluzione del problema, le condizioni autoctone del terreno malarico dalle quali rampolla il primo germe che poi può essere comunicato agli anofèli dagli uomini e viceversa agli uomini dagli anofèli. (*Bravo! Bene! — Approvazioni — Congratulazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Rudini Antonio intorno all'articolo 2.

Di Rudini Antonio. L'onorevole presidente ha fatto bene ad avvertire che a me spetta di par-

lare intorno all'articolo secondo; perchè mi pareva che fossimo rientrati in tesi di discussione generale, e anche, me lo perdoni l'onorevole Baccelli, molto al di là della discussione generale di questo disegno di legge.

Presidente. Ho lasciato parlare l'onorevole Baccelli perchè essenzialmente propone la sospensiva per la quale, a suo tempo, ricorderò che occorrono quindici firme se deve esser messa a partito; altrimenti non l'avrei lasciato continuare...

Di Rudini Antonio. L'onorevole presidente ha fatto benissimo, ed io mi guarderei bene di muovere qualsiasi rimprovero a lui come anche all'onorevole Baccelli. Anzi, poichè ho fatto il suo nome, io mi sento in dovere di far plauso all'onorevole Baccelli per la conferenza che ci ha fatto. Rimane però a sapersi se ed in quanto la sua conferenza si possa applicare alla presente legge la quale non determina, nè cerca di determinare, quali siano le cause della malaria, ma rende soltanto obbligatorio un metodo di cura quale è quello che applicano tutti i medici, cominciando dall'onorevole Baccelli.

Ma lasciamo stare tutto questo. Io avevo chiesto di parlare non per proporre un emendamento, ma per fare una semplice raccomandazione alla Giunta.

Il disegno di legge suppone che le zone di malaria sieno contenute entro i limiti di un Comune. Ora questo non si verifica sempre, poichè vi sono zone di malaria le quali comprendono territori appartenenti a più Comuni. Da ciò ne segue che spesse volte i cittadini appartenenti al Comune *A* coltivano i territori dei Comuni *B, C, D*, che sono contermini e contraggono la malaria non nel proprio Comune ma nel Comune viciniero.

La legge, come è stata proposta, vuole che le spese siano a carico dei proprietari dei terreni malarici, ora può, anzi, deve necessariamente avvenire che, con tale sistema, le spese vadano a carico del Comune il quale non ha che pochissime terre malariche. Potrei citare molti esempi della Sicilia segnatamente, dove la capricciosità, per non dire altro, delle circoscrizioni rende questi casi normali; quindi pare a me che giustizia voglia (parlo di una piccola questione di indole amministrativa) che quando una zona malarica comprende territori appartenenti a

più Comuni, il riparto della spesa si faccia prima fra i Comuni e poi fra i proprietari dei Comuni stessi. Questo pensiero molto semplice, molto pedestre lo esprimo con questa formula che raccomando alla Commissione:

« Quando una zona malarica comprende territori appartenenti a più Comuni, la spesa sarà prima ripartita dalla Giunta provinciale fra i Comuni medesimi, e poscia sarà ripartita fra i proprietari delle terre nei modi sopra indicati. »

Questa è l'aggiunta che raccomando alla Commissione e all'onorevole ministro dell'interno.

Poichè ho la facoltà di parlare, vorrei fare un'altra raccomandazione: senza entrar nel merito delle scoperte scientifiche fatte recentemente, senza sostenere una tesi piuttosto che l'altra, parmi che lo stesso onorevole Baccelli, con la sua autorità, non abbia negato che le zanzare hanno una grande efficacia nella propagazione della malaria; ora su questo punto le pubblicazioni fatte dall'onorevole Celli, che ho lette e studiate con amore nella mia qualità di agricoltore, meritano di essere diffuse perchè è necessario che i medici condotti siano informati di questo movimento scientifico, e che tutte le Autorità municipali e tutti gli interessati sappiano come in molti casi la difesa meccanica contro le zanzare sia uno dei mezzi più efficaci per combattere la malaria.

Credo che, nei fondi stanziati nel bilancio dell'interno, ci siano i mezzi sufficienti per aiutare questa propaganda; faccio quindi viva raccomandazione all'onorevole ministro perchè voglia provvedervi.

Un'ultima raccomandazione. Si sono fatti, molto utilmente, esperimenti di disinfezione delle paludi e delle acque stagnanti con larvicidi, col petrolio e con altri metodi; ora vorrei che, a cura del Ministero dell'interno, si facessero larghe esperienze, poichè anche quando, come dice l'onorevole Baccelli, non siano la causa assoluta ed unica della propagazione del male, certo si è, posso affermarlo con sicura coscienza e per le esperienze che ho fatte come agricoltore, che le acque stagnanti, per un motivo o per l'altro, sono una delle cause della diffusione della malaria. Quindi lo spronare i privati cittadini e le pubbliche Amministrazioni a fare esperimenti simili a quelli che sono stati fatti dall'ono-

revole Celli, mi pare che sia opera non solo buona, ma doverosa per lo Stato, il quale non si può sicuramente disinteressare da simili questioni.

Ho finito; e chiedo scusa alla Camera, se le ho rubato cinque minuti. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Scalea.

Di Scalea. Brevissime raccomandazioni al relatore e al ministro dell'interno.

Nell'articolo 2 si parla di operai impiegati in modo permanente od avventizio in qualsiasi lavoro, con remunerazione fissa od a cottimo.

Ora, da questa classificazione sono esclusi i coloni e mezzadri. Perché? Se gli operai sono avventizi, sono generalmente braccianti salariati; se sono impiegati (parlo specialmente del Mezzogiorno), non sono coloni, ma sono quegli impiegati i quali sovrintendono alle aziende agrarie. Quindi, il proprietario che volesse sfuggire agli obblighi sacrosanti che la legge gli impone, potrebbe sfuggirvi dicendo: voi non avete messo nella legge la parola *coloni*, ed in conseguenza non sono in dovere di fornire il chinino ai lavoratori della terra.

Questo non è giusto, poichè la legge presente è legge d'indole veramente sociale e credo che forse il maggiore elemento di diffusione al concetto colonizzatore sia quello di tutelare i coloni e di dare ad essi, che sono gli strumenti necessari alla colorizzazione delle nostre terre, elementi di conforto.

E vorrei anche, se il relatore non si oppone, che questo beneficio fosse esteso alle famiglie dei coloni: perchè, nel Mezzogiorno, e specialmente in Sicilia, noi dobbiamo trovare ogni mezzo efficace, affinchè le popolazioni di quelle enormi estensioni di terra, che per ora sono deserte, si vadano man mano popolando sia per il miglioramento della agricoltura, sia per la loro maggiore tutela e sicurezza e quasi direi per la bonificazione naturale di quelle larghe plaghe. Quindi desidererei che mio il concetto fosse accolto dal relatore e dal ministro dell'interno.

Ed un altro dubbio nuovo al relatore della legge e al ministro sulla seconda parte dell'articolo 2. La seconda parte di esso dice così:

« La spesa anticipata da ciascun Comune ed accertata dai modi prescritti dal regolamento, verrà alla fine di ogni anno ripar-

tita fra i proprietari delle terre comprese nelle rispettive zone malariche del Comune, in ragione dell'estensione di ciascuna proprietà. »

Mi perdoni l'onorevole relatore; ma credo questo criterio non sia esatto: perchè mancano gli elementi di valutazione del valore della proprietà. Infatti (tra parentesi), noi non abbiamo ancora compiute le operazioni catastali; e quindi il catasto spesso non risponde alla realtà; come nelle Province meridionali. Noi non abbiamo imponibili che corrispondano al vero reddito delle proprietà presenti, date le trasformazioni che, in un lungo periodo d'anni, si sono compiute. E potrebbe allora accadere una grave ingiustizia. Ora le leggi, integratrici dell'armonia sociale debbono tutelare tanto il lavoro, quanto la proprietà. Ebbene, può accadere che, da una maggiore estensione di terra, si ricavi un reddito molto inferiore di quel che si ottiene da un'estensione minore di terra; perchè, per esempio, un giardino di aranci rende molto più di quel che può rendere un'estensione molto più grande di terra coltivata a grano. In conseguenza delle disposizioni presenti si potrà avere dal proprietario un maggiore onere con un reddito fondiario inferiore a quello di estensioni più piccole ma molto più redditizie. Quindi, il criterio economico con cui si applica cotesto gravame ai proprietari, non parmi esatto, come concetto etico ed economico.

Non so quale rimedio si potrebbe mettere innanzi, per togliere l'inconveniente dalla legge.

E dico: non so, perchè, disgraziatamente, non ho una grande fiducia nell'obiettività equanime degli amministratori comunali. Se così non fosse, si potrebbe affidar benissimo alle amministrazioni comunali di formare ruoli; ma credo che cotesto sistema potrebbe diventare un elemento di fazioni anzi di insprimento di fazioni, e quindi il criterio dell'imposta personale, applicata in base a criteri che si adoperano per l'imposta di fuocatico, credo che sia molto difficile ad applicarsi ed occorra quindi di trovare un mezzo che possa togliere la stridente contraddizione in forza della quale una proprietà che abbia una maggiore estensione ma un minor valore debba essere considerata, agli effetti di quest'onere, quanto una proprietà che presenti un'estensione minore, ma un valore molto maggiore.

Quindi rivolgo preghiera all'onorevole relatore affinchè voglia studiare il modo di togliere dalla legge od eliminare, per mezzo del regolamento, l'inconveniente che ho esposto e che contraddice al concetto altissimo di giustizia sociale che informa la presente legge che è legge veramente santa perchè redime dal servaggio della malattia il lavoratore della terra.

Presidente. L'onorevole Torlonia, ha presentato un emendamento regolarmente firmato da dieci deputati e cioè dagli onorevoli Di Scalea, Personè, Codacci-Pisanelli, Fani, Bianchini, Paganini, Valeri, Fusinato, Chinaglia, e quindi l'emendamento stesso resta acquisito alla discussione.

L'emendamento dell'onorevole Torlonia è il seguente:

« All'articolo secondo nel primo comma là dove è detto « e dove le Congregazioni di carità non vi provvedono » sieno sostituite le parole « e dove le Congregazioni di carità manchino dei mezzi per provvedervi. »

L'onorevole Torlonia ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Torlonia. Questa legge naturalmente non sarà perfetta, ma poichè il meglio è nemico del bene essa potrà costituire un primo passo verso una legislazione positiva per la tutela dei lavoratori. Sono, dunque, ben lungi dall'ostacolare l'approvazione della legge tanto più che sono convinto, come lo è chiunque viva nelle campagne, dei suoi benefici effetti per avere accertato come, con le precauzioni si siano rese immuni intere famiglie di addetti alle ferrovie e di lavoratori, in luoghi disabitati ed in campagne ove non si poteva vivere, dagli effetti della malaria nell'estate scorsa. Dunque do molto volentieri il mio voto favorevole alla legge. Però mi pare che l'articolo secondo abbia una dizione sbagliata dove dice « e dove le Congregazioni di carità non vi provvedono » perchè, a mio modo di vedere, tutte le Congregazioni interrogate risponderanno che non provvedono perchè la legge non le costringe a provvedere. Invece desidererei che i Comuni fossero obbligati a provvedere essi il chinino quando fosse accertato che le Congregazioni si trovino nell'assoluta impossibilità di provvederlo esse. Appunto in questo senso ho presentato il mio emendamento, che, più che un emendamento, è un'esplicazione della legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Meardi.

Meardi. Questa legge lodevolissima arrecherà tanto maggiori benefici (ciò che tutti desideriamo) quanto più sarà chiara, precisa e tale da eliminare qualsiasi dubbio nella sua esecuzione.

L'onorevole Di Rudini ha giustamente messa innanzi una preoccupazione che sorge leggendo le disposizioni dell'articolo secondo. Egli fece notare come l'indicazione delle zone malariche non potendosi in fatto limitare ad un dato territorio comunale, ne verrebbero di conseguenza dei contrasti, quando si dovrà in ogni Comune ripartire la spesa del chinino a carico delle Congregazioni di carità prima ed in linea subordinata dei Comuni stessi i quali da ultimo poi si rivarranno sui proprietari.

Evidentemente, quando la zona malarica comprende vari Comuni limitrofi e le popolazioni dell'uno temporaneamente si recano a lavorare nel territorio dell'altro e colà si ammalano, quale dei due Comuni provvederà alla loro cura? Mi associo quindi alle osservazioni fatte dall'onorevole Di Rudini. Ma mi si consenta di sottoporre alla attenzione benevola della Commissione e della Camera un altro dubbio, che mi vien suggerito dalle condizioni di territori dell'alta Italia che io conosco più specialmente, delle provincie, cioè, di Novara, Pavia, ecc., dove è coltivata su larga scala la risaia.

L'articolo 2 contempla non solo i contadini e gli operai stabili che dimorano abitualmente in un dato Comune, e pei quali non può sorgere dubbio circa l'esecuzione di quanto esso prescrive, ma riguarda ancora i braccianti avventizi.

Ora a tutti è noto, come nelle Provincie dove si coltiva la risaia, l'operazione indispensabile e di cui assolutamente non si può far senza perchè il raccolto venga assicurato, è quella della mondatura. Ebbene questo lavoro si compie nella massima parte da personale avventizio.

Ed in vero in quelle provincie si vedono al giungere dell'aprile discendere dai monti dell'Appennino, a centinaia ed a migliaia i contadini, i quali trovano una grande risorsa nello stabilirsi per due mesi nella pianura a mondare i risi dalle male erbe.

Le condizioni igieniche anche nei Comuni dove la risaia costituisce il cespite princi-

pale dell'industria agraria, sono assai migliorate da quindici anni a questa parte e le statistiche dimostrano che più rare vi sono le malattie e meno gravi; di ciò rallegriamoci. Ma l'articolo 2, che contempla giustamente anche tali operai avventizi, come sarà applicato?

Per spiegar meglio il concetto mio vi espongo un caso pratico. Cotesti contadini godranno perfetta salute fino agli ultimi giorni della mondatura; ma voi sapete che gli effetti della febbre malarica, molte volte si manifestano dopo un certo periodo di incubazione. Ora, allorchè in massa abbandoneranno la pianura della risaia per risalire ai loro monti, se si ammalano, la spesa del chinino e della successiva cura a carico di quale ente andrà? Dovranno provvedervi i Comuni dove la malaria causò il male, oppure i poveri Comuni di montagna cui appartengono i lavoratori?

L'articolo, come è concepito, può lasciare su questo punto un dubbio, ed io desidererei, per la buona efficacia della legge, che fosse chiarito, e mi raccomando all'uopo all'onorevole Commissione.

Presidente. Spetta ora a parlare all'onorevole relatore. Lo avverto però che, in questo momento è pervenuta alla presidenza una proposta d'indole sospensiva, regolarmente firmata da quindici deputati. Ne dò lettura:

« La Camera rinvia alla Commissione il disegno di legge perchè tra gli elementi produttivi della malaria prenda a considerare anche le condizioni del terreno segnalato come malarico ».

Firmati: Baccelli Guido, Bacca-
reda Valeri, Nocito, Falconi
Gaetano, Sapuppo, Majorana
Grassi Voces, Libertini Pasquale,
Parlapiano, Sili, Cao-Pinna,
Marescalohi-Gravina,
Maurigi, Licata.

Onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Celli, relatore. Parlerò sopra la sospensiva...

Giolitti, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Giolitti, ministro dell'interno. A me pare che la sospensiva proposta dall'onorevole Baccelli e da quindici nostri colleghi, non abbia alcun significato ostile alla legge. È solo un invito alla Commissione, di voler completare

lo studio sopra una parte del problema, vale a dire vedere che cosa si possa fare, nello stato presente degli studi intorno alla malaria, per difenderci anche dall'elemento del terreno, come produttore di tale malattia. Ora, poichè oltre a questa, che, in fondo, più che una sospensiva è un emendamento alla legge, ci sono parecchi altri emendamenti, che non possono essere messi in votazione, perchè, essendo presentati durante la seduta, dovrebbero portare la firma di quindici deputati, e poichè si tratta di emendamenti, che realmente hanno un'importanza seria, a me pare che la Commissione potrebbe acconsentire ad una mia preghiera, e accettare che la discussione sia rimandata ad altra seduta, per modo che l'onorevole relatore possa riferire su tutti gli emendamenti.

Io mi metto a disposizione della Commissione per studiarli e aggiungo che io stesso dovrei, come ministro dell'interno, pregare la Commissione di accettare alcuni emendamenti proposti agli articoli seguenti, cosa da cui ritengo la Commissione non sia aliena. Ora poichè in una seduta antimeridiana non ci può essere tanto tempo da arrivare in fondo a questa discussione, a me pare che semplificheremmo di molto il lavoro e renderemo più efficace l'opera della Commissione e del Governo, se venissimo innanzi alla Camera in un'altra seduta antimeridiana con emendamenti, concretati in guisa, da rispondere ai desideri di tutti quelli, che hanno preso parte alla discussione, e che, lo ripeto, misero innanzi proposte, che hanno una grande serietà, ed importanza. *(Bene!)*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Celli, relatore. Dichiaro che la Commissione è dispostissima ad accettare tutti gli emendamenti, i quali vengano a perfezionare la legge, e tra questi si trovano la maggior parte di quelli presentati. C'è però da fare una questione generale. Vogliamo far noi una legge, che compendî tutte le cause della malaria, o vogliamo fare una legge più modesta?

Voci. Modesta! modesta!

Celli, relatore. Noi abbiamo pensato di fare una cosa modesta. Abbiamo detto: giacchè è riconosciuto che il chinino è un rimedio sovrano, dal punto di vista sia dell'individuo malato, che della diffusione del contagio, diffondiamo quanto più è possibile l'uso del chi-

nino. Su questo principio credo che non ci possa essere discussione.

L'onorevole Baccelli, maestro in fatto di terapia delle febbri, sa bene che nessun principio è più giusto di questo. Di più è indiscutibile, che la puntura della zanzara infetta produce la febbre. Allora noi diciamo: facciamo sì che non universalmente, in tutte le case, come avrebbe proposto il Consiglio Superiore presieduto dall'onorevole Baccelli, ma a cominciare da alcune, che debbono dare il buon esempio, si faccia questa protezione. Su ciò siamo dunque tutti pienamente d'accordo.

Ma si dice: non avete pensato alla terra e all'acqua! Ma noi non abbiamo mai pensato a dar fondo all'universo!

Baccelli Guido. Chiedo di parlare.

Celli, relatore. Noi abbiamo detto: alla terra pensa già la legge e il regolamento sulle bonifiche; la legge è in esecuzione ed è il ministro dei lavori pubblici, che deve pensare alla bonifica della terra. Il ministro attuale, onorevole Giusso, è così bene intenzionato a pensarci, che ha dato un notevole impulso alle bonifiche.

Messa adunque la cosa in questi termini, a me pare che noi possiamo accettare la sospensiva, con l'intesa però, che nella successiva seduta antimeridiana si discuta la legge, pronti ad accettare tutti quegli emendamenti, che valgano a perfezionare la legge.

Baccelli Guido. Domando di parlare.

Presidente. Come la Camera sa, trattandosi di sospensiva, avverto che non possono parlare che due oratori in favore, compreso il proponente, e due contro.

Bertolini. Domando di parlare.

Presidente. In favore o contro?

Bertolini. In favore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccelli Guido.

Baccelli Guido. Io sono più che lieto che gli autorevoli deputati della Commissione abbiano riconosciuta la necessità e la giustizia di comprendere in una legge di questo genere, per quanto in confini limitati, anche l'elemento del terreno. Pur senza ingrandirla troppo, bisogna stare alla questione pratica, e quindi in ordine a ciò null'altro ho da desiderare. Soltanto avverto, che nell'articolo 10 di un disegno di legge che ebbe il suffragio del Consiglio superiore di sanità era detto così: « Nelle regioni malariche e nei terreni

dotati di favorevole altimetria, salve le disposizioni della legge sulle bonifiche e salvi gli usi di irrigazione e di coltivazione, i proprietari hanno l'obbligo di dare scolo naturale alle acque che altrimenti formerebbero pozze, ristagni, specchi d'acqua acquitrinosi in sparse e separate piccole depressioni di suolo. »

Ora si capisce bene, che ciò non entra nel grande bonificamento, ma sibbene il piccolo bonificamento locale del terreno su cui dovrà lavorare il nostro agricoltore. Se dunque noi lo difendiamo dalle zanzare, e se gli diamo il chinino, perchè non dobbiamo tentare almeno di asciugare, ciò che può farsi con breve opera, quegli specchi d'acqua che noi sappiamo essere precisamente i fomenti fissi della malaria? Io dunque mi compiaccio che la Commissione si sia accordata su questo punto.

In quanto poi al chinino, giacchè l'egregio relatore ha voluto citare il mio nome, so bene che esso è certamente il rimedio divino, il *divinus cortex* contro le febbri malariche intermittenti; ma ci sono del pari molte e molte febbri le quali sono assolutamente refrattarie al chinino, e che dovrebbero pure essere studiate. Questo è un altro punto, sebbene la base sia sempre quella. Infatti dal momento che è venuto fuori l'ananofele, è venuto fuori anche l'esanofele; e lo esanofele, se mai i nostri egregi colleghi non lo sapessero, è precisamente la mistura Baccelli, che ha venticinque anni di esistenza. Ora perchè in favore di questi poveri diavoli, su cui il chinino non agisce più, non sarebbe anche possibile far qualche cosa, che potesse meglio riescire e provvedere alla loro salute? Perchè limitarsi esclusivamente alla parola « chinino »? Ecco un altro punto sul quale io inviterei la onorevole Commissione a riflettere, ma ciò per amore e per accordo, non per ostilità che, sant'Iddio! non ci può essere davvero fra noi; per amore e per accordo affinchè dalle nostre discussioni venga fuori una legge, la migliore possibile, che giovi davvero all'umanità e che onori l'Assemblea legislativa del Regno. Spero che accetterete di studiare anche questo punto perchè è possibile; e non ho altro da dire. (*Benissimo! — Commenti.*)

Presidente. Non facciamo conversazione, li prego: ha facoltà di parlare l'onorevole Bertolini a favore della sospensiva.

Bertolini. L'onorevole relatore della Commissione ha dichiarato di aderire alla sospensiva a patto che la legge ritorni in discussione in una delle prossime sedute antimeridiane. Faccio notare alla Camera, che fin da ieri sera, in seguito a proposta dell'onorevole Luzzatti, furono assegnati alla discussione delle prossime sedute antimeridiane due disegni di legge, pei quali ogni indugio sarebbe dannoso. Non vorrei che ora quella deliberazione venisse compromessa dalla sospensiva.

Presidente. L'osservazione dell'onorevole Bertolini non può essere che di indole personale; poichè egli sa, che la Camera è sempre padrona di modificare e stabilire come meglio crede il suo ordine del giorno, e che una precedente deliberazione non toglie affatto alla Camera la facoltà di deliberare in seguito anche diversamente.

Se non vi sono altri, che domandino di parlare, pongo a partito la proposta dell'onorevole Baccelli nella formula che venne testè comunicata alla Camera.

(La proposta sospensiva dell'onorevole Baccelli è approvata).

Discussione del disegno di legge: Modificazione agli articoli 2 e 3 della legge 21 dicembre 1899 sulla preparazione e vendita dei sieri.

Presidente. Proseguiamo ora nell'ordine del giorno, il quale reca la discussione del disegno di legge: Modificazione agli articoli 2 e 3 della legge 21 dicembre 1899 sulla preparazione e vendita dei sieri.

Si dia lettura del disegno di legge.

Miniscalchi, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 201-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Primo iscritto a parlare è l'onorevole Baccelli Guido.

Ne ha facoltà.

Baccelli Guido. Io sono perfettamente d'accordo con coloro che vogliono la massima guarentigia nell'uso di questi sieri, e i dolorosi avvenimenti degli ultimi tempi danno ragione anche ai più severi precetti. Però si corre un rischio, ed il rischio, lo dico francamente, è quello di costituire non solo una medicina di Stato, ma una farmacia di Stato; la qual cosa ci metterebbe all'ultimo rango

delle nazioni e distruggerebbe ogni principio di libertà.

Quale è dunque il nostro assunto? È quello di assicurarci che la sostanza inventata sia innocente, *ne noceat*, e sia perfettamente uguale alle sostanze che sono state designate dall'autore come componenti il siero A o il siero B. Ma della efficacia terapeutica non una parola, perchè se si entra nella questione dell'efficacia del prodotto, voi fate una medicina di Stato non solo, ma una farmacia di Stato, un rimedio di Stato, la qual cosa è assolutamente contraria ad ogni principio di libertà.

Ora entro gli articoli c'è qualche cosa la quale non è sotto questo punto di vista perfettamente corretta. Per esempio, il dire che si deve sperimentare il siero A o il siero B per assicurarsi che hanno quelle qualità curative che l'inventore designa, questo equivale precisamente a fare quel giudizio che io non vorrei si facesse, perchè è un giudizio che accredita siffattamente la merce da coprirla con la bandiera dello Stato.

Invece noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo proteggere tutti i cittadini dal pericolo che possano essere danneggiati, dobbiamo volere, che quello che si dà ad essi corrisponda genuinamente a ciò che gli inventori hanno dichiarato che sia: ma non bisogna oltrepassare questi limiti, perchè, altrimenti date a questa tutela il sigillo dello Stato, e fate una medicina ed una farmacia di Stato.

Questo certo non è possibile ammettersi da nessun partito e da nessun uomo che ragioni.

Dunque invito anche coloro, che io stimo moltissimo, e che hanno proposto questo disegno di legge, a togliere dagli articoli le parole che possono destare il sospetto che la legge nostra vada a terminare come una legge protettrice per gli effetti terapeutici, in modo che la medicina designata assurga a grado di medicina di Stato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Giolitti, ministro dell'interno. Nello stesso ordine d'idee accennate dall'onorevole Baccelli, io vorrei pregare la Commissione di accettare una semplificazione dell'articolo secondo.

Questo articolo dice così:

« Tutti i prodotti sopraccennati, prima di essere messi in commercio e durante il tempo

che vi rimangono, dovranno essere sottoposti a controllo nei laboratori scientifici dello Stato, per verificarne la purezza e la genuinità e per assicurarsi che essi conservano le proprietà sperimentali attribuite loro dall'inventore. »

Ora io vorrei togliere alcune cose. La prima è che il controllo, oltre che farsi quando è stato fabbricato il prodotto, debba ripetersi durante il tempo in cui rimane in commercio. Perché come fa l'Amministrazione della sanità pubblica a sapere da quanto tempo un dato farmacista ha nella sua bottega un prodotto? E come può andare a controllare se questo prodotto ha conservato la proprietà primitiva?

Io poi vorrei togliere le parole: « nei laboratori scientifici » perchè si lasci libertà di fare questo controllo, o nel luogo dove il prodotto viene fabbricato, o nel laboratorio scientifico, secondo che in pratica si vedrà più facile e più sicuro.

Finalmente io vorrei togliere le ultime parole dove è detto: « e per assicurarsi che essi conservano le proprietà sperimentali attribuite loro dall'inventore. » Queste parole mi pare che debbano essere tolte.

Cosicché il capoverso primo dell'articolo secondo resterebbe redatto così (prego l'onorevole relatore di vedere se vi sono difficoltà):

« Tutti i prodotti sopraccennati, prima di essere messi in commercio, dovranno essere sottoposti a controllo dello Stato per verificarne la purezza e la genuinità. » E non altro.

Baccelli Guido. Ed anche l'innocuità.

Giolitti, ministro dell'interno. Se mettiamo l'innocuità, temo che faremo una farmacia di Stato, onorevole Baccelli, perchè veniamo a dire se un prodotto è innocuo o no, vale a dire quali ne sono gli effetti. Ed io questa responsabilità come ministro dell'interno non mi sentirei di assumerla. Come l'onorevole Baccelli sa, un dato prodotto può essere innocuo in certi casi ed essere nocivo in altri. Un siero che non possa mai fare del male io dubito che non sia stato inventato: sarà il medico che lo renderà nocivo, se lo adopererà fuor di luogo. Ad ogni modo dichiaro la mia incompetenza, di fronte a quella dell'onorevole Baccelli, e mi limito ad una osservazione suggeritami soltanto dal buon senso.

Nel secondo capoverso di questo articolo stesso dopo le parole: « la spesa del controllo » io toglierei le parole: « determinata dal regolamento. » E non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tizzoni.

Tizzoni. Dopo le osservazioni fatte dal collega Baccelli Guido e le proposte dell'onorevole ministro dell'interno, posso assolutamente dispensarmi dal parlare sull'articolo secondo, sul quale avevo appunto da fare le identiche proposte. Perché la questione, come era messa, specialmente nella ultima parte di quell'articolo, poteva diventare molto grave di fronte al controllo; tanto più che in questo caso si sarebbe imposta dapprima la necessità di sapere quali sono i sieri che posseggono veramente determinate proprietà specifiche in ragione delle quali può esserne autorizzato il commercio.

Ora tutto questo naturalmente portava ad un giudizio molto grave, stante le condizioni attuali della scienza, ed oltre a ciò, avrebbe anche portato ad una spesa assai rilevante, perchè la misura semplice e spedita che si adotta oggi per determinare il valore curativo dei sieri effettivamente ha perso molto della sua importanza. Infatti il valore antitossico di un siero che finora serviva come unità di misura, molte volte non ha niente che fare col rispettivo valore curativo; basta dire che vi sono delle sostanze inerti che legano delle tossine batteriche e che, certamente, nessuno si è mai ideato di proporre o di accettare nella pratica per curare le malattie che quelle stesse tossine determinano nell'uomo e negli animali.

Ora, se si tratta di determinare il valore curativo reale di un siero, quel valore per il quale il siero stesso viene messo in commercio e usato nella pratica, in questo caso la determinazione diventa lunga e dispendiosa, e, diventando dispendiosa, viene ad accrescere il prezzo del materiale curativo; e con ciò voi comprendete quanto se ne renda più difficile la diffusione, le generalizzazioni, specie nelle classi non abbienti.

Un'altra raccomandazione io voglio fare al ministro dell'interno per quel che riguarda il regolamento speciale dei sieri; regolamento che io conosco appena nelle linee generali, ma non nei suoi particolari, vale a dire, nel suo spirito, non nella sua lettera.

Io vorrei che nel regolamento fosse resa obbligatoria una accurata sorveglianza sugli istituti sieroterapici per parte specialmente dei medici provinciali, sorveglianza che fosse molto migliore di quella che si è esercitata fino ad oggi, perchè fino ad oggi si può dire, effettivamente, che non abbia esistito alcuna sorveglianza.

Non ho bisogno di citare in proposito molti fatti: basta l'ultimo occorso a Bologna di una ispezione ad un laboratorio sieroterapico, e che non esisteva più da tre anni per mostrare quale sorveglianza finora si esercitasse.

Vorrei anche che fossero stabilite norme precise per ciò che riguarda la nomina delle persone adibite a questi laboratori, per la presa di sangue, per la condizionatura del siero, come per quello che può valere a mantenerne la purezza. Dico questo perchè i casi disgraziati, che sono avvenuti, molto probabilmente non hanno la loro origine che in una condizionatura antiscientifica, che deve essere assolutamente proibita. Io direi quasi che ho molta più fede in queste norme, in questa vigilanza, che nel controllo, la cui efficacia, come lo prova lo stesso controllo che si pratica in Germania, arriva fino a certi limiti. Così non è raro leggere nella Gazzetta Ufficiale tedesca avvisi che inibiscono l'uso di alcuni sieri che erano stati controllati e che dopo furono trovati infetti.

Ora io credo che, semplificata la legge, come l'onorevole ministro dell'interno ha proposto, si renderà più facile la sua applicazione, e quanto più facile ne sarà l'applicazione, tanto maggiore sarà la sua efficacia, specie se alle disposizioni di legge si agguinceranno quelle regolamentari di sopra indicate.

Presidente. Ora ha chiesto di parlare l'onorevole Baccelli Guido, ma mi pare che abbia già parlato più volte.

Ne ha facoltà.

Baccelli Guido. Io prego il ministro dell'interno di credere che da che esiste il Consiglio superiore, la sua azione sui sieri è stata sempre limitata a questo: *ne noceat*. Dunque bisogna che sia incluso il concetto della innocuità.

Sono due concetti necessari: la genuinità, che è la purezza e tutto quello che ha detto il ministro, e la innocuità. Quello che si deve escludere è l'efficacia terapeutica, perchè, al-

trimenti, si farebbe la farmacia di Stato. Se nei disgraziati fatti avvenuti, si fosse dovuto fare il controllo su questi sieri, ci saremmo perfettamente avveduti che quei sieri erano contaminati da germi, che portavano altre e più gravi infermità; ed allora avremmo potuto proibire l'uso di quei sieri perchè nocivi; ma non saremmo mai stati autorizzati a dire che quei sieri dovevano essere accolti come una speranza, o un'efficacia terapeutica. Questo non spetta allo Stato.

Dunque innocuità e genuinità sono le due parole, che raccomando alla Commissione e che spero saranno accettate.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Giolitti, ministro dell'interno. Il significato tecnico della parola innocuità non spetta a me a giudicarlo. Entro i limiti di cui ha parlato ora l'onorevole Baccelli, se la Commissione l'accetta, l'accetterò anch'io: bene inteso che non si intende con questo che la Amministrazione assuma delle responsabilità sugli effetti che possono avere i sieri.

Casciani, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Casciani, relatore. Sarò brevissimo; tanto più che la Commissione è concorde nell'accogliere quegli emendamenti che sono stati presentati all'articolo 2.

L'onorevole Baccelli dalla relazione avrà perfettamente compreso che non era nell'intento della Commissione, nè dei proponenti, di costituire una medicina di Stato. Anzi abbiamo detto chiaramente che noi assolutamente non volevamo una medicina di Stato e per questo chiedevamo che lo Stato dovesse assicurare il Paese che i sieri che si mettevano in commercio per lo meno non esponessero a dei pericoli, ed è in questo senso che noi abbiamo chiesto il controllo dello Stato per assicurare della purezza e della genuinità.

Non ho nessuna difficoltà di eliminare l'ultima parte a cui ha accennato l'onorevole Baccelli, quella delle « qualità sperimentali. » Come relatore ho dovuto accogliere quella modificazione, ma sono della sua opinione.

Ma accogliendo pure le modificazioni proposte a questo disegno di legge, non posso fare a meno di dire al ministro dell'interno, che la frase « durante il tempo che vi riman-

gono » (*Interruzione del ministro dell'interno*). Se il ministro v'insiste non ho difficoltà.

Questo non significa già che dobbiamo andare nelle farmacie a fare il controllo. Vuol dire che l'ufficio che fa il controllo, a somiglianza di quello che si fa in Germania deve continuare questo controllo anche durante il tempo che i sieri sono tenuti nelle farmacie. Diciamolo pure nel regolamento; ma non è cosa nuova.

Questa disposizione, adunque, credo che sarebbe bene di conservarla. Ma poichè alla Commissione preme soprattutto questo fatto, che sia stabilito che nessun siero, *virus*, o vaccino possa essere introdotto in commercio senza controllo da parte dello Stato; e poichè questo, che è il concetto fondamentale della Commissione, è espresso nell'articolo, perciò accettiamo gli emendamenti proposti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Giolitti, ministro dell'interno. Mi credo in dovere di insistere per cancellare quelle parole « durante il tempo che vi rimangono » perchè mi parrebbe grave addossare allo Stato una responsabilità, perchè un siero invecchiato in un farmacia produce cattivo effetto. Dovrebbe l'amministrazione continuare nella sorveglianza anche quando questa diventa impossibile.

Presidente. Non essendovi oratori iscritti e nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo quindi alla discussione degli articoli.

Giolitti, ministro dell'interno. Permetta, onorevole presidente.

Presidente. Parli, onorevole ministro.

Giolitti, ministro dell'interno. Nel secondo articolo che prende il nome di articolo terzo credo sia necessario cancellare due parole; poichè noi per i sieri che si fabbricano in Italia chiediamo solamente il controllo dello Stato, mi parrebbe illogico chiedere per quelli che vengono dall'estero due condizioni, che sieno stati fabbricati sotto la sorveglianza e col controllo dello Stato. Si tratta dunque di cancellare le parole « sotto la sorveglianza » perchè non possiamo chiedere agli Stati esteri più di quello che si fa da noi in Italia.

Casciani, relatore. La Commissione accetta.

Presidente. Passeremo dunque alla votazione di questo articolo unico nelle varie sue

parti. La Camera ha udito quali sono le modificazioni che il ministro dell'interno propone e che la Commissione accetta. Benchè si tratti di un articolo unico, essendosi però la discussione fatta in parti separate, credo opportuno mettere in votazione separatamente le varie parti dell'articolo.

Passiamo alla votazione:

Articolo unico.

Agli articoli 2 e 3, della legge 21 dicembre 1899, n. 472, sono sostituiti i seguenti:

Chi approva questa prima parte è pregato di alzarsi.

(È approvata).

« Art. 2. Tutti i prodotti sopraccennati, prima di essere messi in commercio, dovranno essere sottoposti a controllo dello Stato, per verificarne la purezza, la genuinità e la innocuità. »

La Commissione accetta?

Casciani, relatore. La Commissione accetta.

Baccelli Guido. Siccome purezza e genuinità mi pare che vogliano dire la stessa cosa, così proporrei di sopprimere la parola purezza.

Presidente. L'onorevole Baccelli Guido propone che si sopprima la parola purezza.

Giolitti, ministro dell'interno. Io credo che non faccia male la purezza, ma se la crede nociva, la tolga. (*ilarità*).

Casciani, relatore. Mi pare che debba essere conservata.

Baccelli Guido. Non insisto.

Presidente. Adunque chi approva questo comma è pregato di alzarsi.

(È approvato).

« La spesa del controllo sarà a carico del produttore. »

(È approvato).

Alinea 5: Il Consiglio superiore di sanità dovrà stabilire le norme di questo controllo.

(È approvato).

Art. 3. Lo smercio nel Regno dei prodotti indicati all'articolo 1, preparati all'estero, potrà essere autorizzato dal ministro dell'interno, su parere favorevole del Consiglio superiore di sanità e sotto le condizioni da stabilirsi

nel regolamento di cui al ricordato articolo, purchè siano stati fabbricati sotto la sorveglianza e col controllo dei rispettivi Stati.

Presidente. L'onorevole ministro dell'interno propone di sopprimere le parole: « Sotto la sorveglianza », rimanendo le parole « sotto il controllo dei rispettivi Stati ».

Pongo a partito questo articolo terzo così modificato.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione della proposta di legge: Modificazioni dell'articolo 88 della legge elettorale politica.

Presidente. L'ordine del giorno reca la modificazione dell'articolo 88 della legge elettorale politica.

Voci. È mezzogiorno!

Lazzaro. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Lazzaro. Onorevoli colleghi, siamo vicini al mezzogiorno. Propongo che la discussione di questo disegno di legge, che non è di piccola importanza, sia rimessa ad un'altra seduta antimeridiana, o, meglio ancora, ad una seduta pomeridiana. (*Commenti — Rumori*).

È anche questione di convenienza verso molti colleghi assenti, che intendono di parlare su questa questione. E anche io debbo esprimere alcune mie idee. Sia dunque compiacente la Camera, e sia solidale con me, perchè vedo che rimango quasi solitario, nel rimettere ad altra seduta la discussione di questo disegno di legge.

Socci, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Socci, relatore. Credo di interpretare il pensiero dei miei colleghi della Commissione e della Camera, accettando la proposta dell'onorevole Lazzaro, aggiungendovi anche quest'altra, che si tenga seduta domani mattina per discutere questo disegno di legge.

Presidente. Allora la discussione di questo disegno di legge è differita.

Faccio però osservare all'onorevole Socci che è consuetudine della Camera di stabilire il suo ordine del giorno alla fine delle sedute pomeridiane.

Si riservi perciò di fare la sua proposta questa sera.

Intanto passiamo alla approvazione degli altri disegni di legge che sono iscritti nell'ordine del giorno, i quali non daranno luogo a discussioni.

Discussione della proposta di legge: Costituzione delle frazioni di Crocefieschi in comune autonomo.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Costituzione delle frazioni di Crocefieschi in comune autonomo.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

Ceriana Mayneri, segretario, legge. (*Vedi Stampato numero 65-A.*)

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, passiamo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Le frazioni del comune di Crocefieschi in provincia di Genova sono staccate dal capoluogo e costituite in comune autonomo con sede comunale nella frazione Vobbia, la quale darà nome al nuovo comune. »

(È approvato).

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a dare con Decreto Reale tutte le disposizioni occorrenti per la delimitazione dei confini e per regolare i rapporti patrimoniali fra i due comuni e per tutto quanto concerne l'esecuzione della presente legge. »

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per lo sviluppo del traffico sulle strade ferrate della Compagnia Reale della Sardegna.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per lo sviluppo del traffico sulle strade ferrate della Compagnia Reale della Sardegna.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

Articolo unico.

È approvata l'annessa convenzione stipulata il 18 dicembre 1900 dai ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio con la Compagnia Reale delle strade ferrate sarde per modificazioni nelle tariffe e condizioni dei trasporti in vigore sulla rete esercitata dalla detta Compagnia e nella garanzia di prodotto lordo, stabilita dalla convenzione 1° maggio 1877, approvata con la legge 20 giugno successivo n. 3910.

Si dà lettura del testo della Convenzione.

Ceriana-Mayneri, segretario, legge:

Convenzione relativa ai provvedimenti per lo sviluppo del traffico sulle linee esercitate dalla Compagnia Reale delle Strade ferrate della Sardegna.

Fra le Loro Eccellenze il signor commendatore avvocato Ascanio Branca ministro dei lavori pubblici, il signor commendatore ingegnere Giulio Rubini ministro del tesoro ed il signor commendatore Paolo Carcano ministro di agricoltura, industria e commercio, per conto dell'Amministrazione dello Stato, ed il signor commendatore avvocato Epaminonda Segrè consigliere delegato e Direttore generale della Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde, il quale agisce in quest'atto come rappresentante della Compagnia stessa, anche in virtù di speciale autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della medesima Compagnia in data 2 giugno 1899, qui allegata in copia sotto il n. 1, si è convenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

La Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde si obbliga, senza speciale compenso, a modificare le tariffe attualmente in vigore sulla propria rete per i trasporti delle merci a grande ed a piccola velocità, nel senso di ribassare quelle tasse che sono più elevate delle corrispondenti nelle tariffe generali e speciali applicate sulle maggiori reti del continente, tanto da ridurle eguali a queste.

Saranno però mantenute in vigore sulle ferrovie della Compagnia Reale le attuali basi di tassazione per quelle voci di merci, che

nelle tariffe della detta Compagnia hanno prezzi di trasporto più bassi e favorevoli di quelli delle maggiori reti del continente.

Rimarranno anche inalterate le tariffe per il trasporto dei minerali metalliferi, tanto in piccole partite che a carro completo, attualmente stabilite sulle ferrovie della detta Compagnia Reale.

Art. 2.

La Compagnia Reale delle ferrovie Sarde si obbliga senza speciale compenso:

a) ad introdurre per i trasporti a carro completo a piccola velocità di foraggi, paglia, strame, radici, cascami, concimi naturali ed artificiali di ogni specie, corteccie di quercia e di sughero la tassazione ridotta a lire 0,255 per chilometro e carro della portata di otto tonnellate, oltre il relativo diritto fisso di lire 1,02 compresa la imposta erariale;

b) ad applicare ai trasporti a piccola velocità a carro completo di sommacco in foglia, di mandorle secche col guscio e di fichi secchi i prezzi dell'attuale tariffa speciale sarda n. 1 a piccola velocità;

c) a rendere definitivo il trattamento temporaneo fatto attualmente sulla propria rete ai trasporti di sali di rame per l'agricoltura (solfato di rame e zolfo ramato);

d) ad applicare ai trasporti a piccola velocità eseguiti a tariffa generale o con la speciale n. 75, di sughero in turaccioli ed altri lavori non nominati e di sughero greggio, rispettivamente i prezzi delle classi 2ª e 4ª;

e) ad estendere all'intera propria rete, l'attuale tariffa sarda locale a piccola velocità accelerata per gli ortaggi e le frutta fresche;

f) a mantenere per le prime due zone, e cioè fino alla distanza di 100 chilometri, per i trasporti a piccola velocità ed a carro completo di cereali e di farine di cereali, i prezzi della vigente tariffa speciale sarda n. 1 piccola velocità, applicando nelle successive zone i prezzi, più vantaggiosi per il pubblico, stabiliti dalla tariffa delle grandi reti continentali per detti trasporti;

g) ad estendere alla propria rete i prezzi e le condizioni per i trasporti a grande velocità ed a piccola velocità sulle grandi reti continentali, fatti per conto delle Amministrazioni dello Stato e di cui all'appendice 2 all'allegato E. Concessioni speciali annesse

alla legge 27 aprile 1885 n. 3048 serie 3ª, fatta eccezione: per i trasporti degli agenti in servizio di pubblica sicurezza, degli agenti della forza armata di scorta al numerario spedito per conto dello Stato, dei detenuti e detenuti dementi e degli indigenti viaggianti a spese dello Stato, per i quali restano invariate le tariffe ridotte vigenti sulle ferrovie della Compagnia Reale;

h) ad estendere alla propria rete l'applicazione dell'articolo 87 delle condizioni per i trasporti sulle grandi reti continentali, delle bardature, attrezzi, foraggi spediti con esenzione di tasse nei carri scuderia e carri a bestiame in genere.

Art. 3.

La Compagnia Reale delle ferrovie sarde assume l'obbligo di sottoporre all'approvazione del Governo a misura che se ne manifesti l'opportunità, altre tariffe speciali e locali, che valgano a sviluppare il traffico, tanto interno dell'isola, che di esportazione o di importazione, a condizione però che la loro base media per ciascuna voce, tenuto conto delle varie zone di percorrenza, non sia inferiore a lire 0,306 per chilometro e carro della portata di otto tonnellate, oltre al relativo diritto fisso di lire 1,02 compresa l'imposta erariale per merci da trasportarsi a carri completi, le quali nell'anno 1898 non abbiano dato luogo per ciascuna voce a trasporti superiori a 100 tonnellate.

Art. 4.

L'articolo 10 del capo 7° delle tariffe generali attualmente in vigore sulla rete concessa alla Compagnia Reale, viene modificato come segue:

Termini per la resa a destinazione delle merci a piccola velocità.

Il termine utile per la resa delle merci a destinazione, salvo per le merci pericolose ed infiammabili, regolate da norme speciali, si compone di ore 24 per le operazioni occorrenti per la consegna della spedizione al convoglio, più di 24 ore per ogni 75 chilometri indivisibili di percorrenza, non compreso il giorno dell'arrivo e quelli festivi riconosciuti dallo Stato, se cadono nei giorni di partenza o di arrivo.

Il detto termine decorre dalla mezzanotte successiva all'ora della completa consegna ri-

sultante dalla ricevuta in partenza ed è sospeso durante il tempo in cui le merci rimangono ferme per l'adempimento delle formalità doganali o per altre cause indipendenti dal fatto dell'Amministrazione.

I termini di resa sono aumentati:

a) di 18 ore per le merci che dovessero valicare i tratti acclivi fra Solarussa e Chilivani o fra Chilivani e Golfo Aranci o fra Chilivani e Porto Torres;

b) di 12 ore per ogni transito fra linee di amministrazioni diverse;

c) di 6 ore per ogni passaggio da una linea all'altra della stessa Amministrazione, quando la merce deve cambiare convoglio nella stazione di diramazione.

Per i trasporti da consegnare a domicilio, ai termini della resa sopra indicati, si agguincerà il tempo occorrente per tale consegna.

Trascorso il termine di resa senza che questa abbia luogo, lo avente diritto può reclamare una parte del prezzo di trasporto proporzionale alla durata del ritardo, oppure l'intero prezzo di trasporto se il ritardo è durato il doppio del termine di resa anzidetto, oltre il risarcimento del maggiore danno che provasse essergli derivato.

Per ritardo maggiore di quattro settimane la merce si considera come perduta.

Art. 5.

Le modificazioni alle tariffe ed ai termini di resa di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 4, concordate fra la Compagnia ed i Ministeri interessati, saranno attuate due mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* della legge di approvazione di cui al successivo articolo 7.

Art. 6.

Dallo stesso giorno in cui entreranno in vigore le modificazioni alle tariffe ed ai termini di resa, cesserà di avere effetto il disposto dell'articolo 10 della convenzione 1° maggio 1877 approvata con legge 20 giugno successivo n. 3910, e la garanzia chilometrica di prodotto lordo, di cui all'articolo stesso, verrà applicata attribuendo alla Compagnia per ogni chilometro e per qualsivoglia prodotto lordo ottenuto nell'esercizio, la somma costante di lire 2540 (lire duemilacinquecentoquaranta) più i tre quarti del prodotto chilometrico, restando devoluto allo Stato l'altro quarto.

Art. 7.

La presente convenzione, che annulla e sostituisce quella stipulata addì 21 giugno 1899, non sarà valida nè definitiva, se non dopo che sarà stata approvata per legge.

Essa sarà soggetta al diritto fisso di una lira ed esente da ogni diritto proporzionale di registro.

Tutte le spese di originale e copie eventuali saranno a carico della Compagnia Reale.

Fatto a Roma in una sala del Ministero dei lavori pubblici quest'oggi, diciotto dicembre 1900.

Il ministro dei lavori pubblici

Firmato: ASCANIO BRANCA.

Il ministro del tesoro

Firmato: G. RUBINI.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio

Firmato: PAOLO CARCANO.

Il direttore generale della Compagnia Reale delle ferrovie Sarde

Firmato: EPAMINONDA SEGRÈ.

Firmato: BENIAMINO BESSO, *testimonio*.

Firmato: GIUSEPPE GIOVANNI SANGUINI, *testimonio*.

Registrato a Roma li 5 gennaio 1901, al registro 186 sezione 3ª, n. 10722 atti privati.

Esatte lire due e centesimi 40.

Il ricevitore

Firmato:

Presidente. Nessuno chiedendo di parlare, si passerà in altra seduta alla votazione a scrutinio segreto anche di questo articolo unico.

La seduta termina alle ore 12.

AVV. PROF. LUGI RAVANI

Direttore dell' Ufficio di Revisione

Roma, 1901. — Tip. della Camera dei Deputati.